

come l'obbligo di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza.

Per di più era emerso che la lavorazione cui fu addetto l'infortunato, in quanto effettuata una volta al mese, non poteva considerarsi sporadica: dunque il datore di lavoro non poteva andare esente dalla responsabilità per un infortunio verificatosi a causa della tolleranza di una prassi operativa non conforme ai precetti della normativa prevenzionistica, sostanzialmente imposta al lavoratore e connotata dal rischio di impigliamento (rischio non eliso ma solo minimamente attenuato dal fatto che l'operatore svolga la suddetta atti-

vità senza indossare i guanti di lavoro). Da ultimo, i giudici di legittimità hanno messo in rilievo la manovra realizzata dal lavoratore infortunato nel contesto della lavorazione in corso, non possedeva i requisiti di eccezionalità ed imprevedibilità tali da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal datore di lavoro quale soggetto titolare della posizione di garanzia. D'altro canto, neppure il cosiddetto "principio di affidamento" è stato ritenuto invocabile nel caso di specie, in quanto l'ipotetica condotta imprudente del lavoratore (non essersi tolto i guanti) si innestava proprio sull'inosservanza di una regola precauzionale da parte di chi - come l'imputato - aveva invocato l'applicazione di questo principio.

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA
26 GENNAIO 2021, N. 3

AMBIENTE

ONERE DI RIPRISTINO E SMALTIMENTO RIFIUTI IL CURATORE FALLIMENTARE

di **Martina Sironi**, B&P Avvocati

La sintesi

La responsabilità per la rimozione è connessa alla qualifica del curatore fallimentare di detentore non tanto dei rifiuti (che sotto il profilo economico, a seconda dei casi, talvolta si possono considerare "beni negativi"), quanto, piuttosto, dell'immobile (normalmente un fondo già di proprietà dell'imprenditore) su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria, devono essere smaltiti. Conseguentemente, l'unica lettura del D.Lgs. n. 152/2006 compatibile con il diritto europeo, alla luce dei principi di prevenzione e di responsabilità che ispirano tanto la normati-

va nazionale che quella comunitaria, è quella che consente all'amministrazione di adottare ordinanze che impongano lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'impresa cessata nei confronti dei curatori che gestiscono i beni immobili su cui gli stessi insistono.

Il fatto

Con questa pronuncia, l'adunanza plenaria, a seguito di rimessione da parte della sezione IV del Consiglio di Stato, ha inteso chiarire «se, a seguito della dichiarazione di fallimento, perdano giuridica rilevanza gli obblighi cui era tenuta la società fallita ai sensi dell'art. 192 d.lgs. n. 152-2006 (...), pur se il cura-

- Rifiuti
- Ordinanza ex art. 192
- Curatore fallimentare
- Detenzione e smaltimento
- Qualifica di detentore
- Principio "chi inquina paga"